



# **COMUNE DI FIUMEDINISI**

**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

## **CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE**

**IL TECNICO**

**Arch. Claudio Crisafulli**

# **CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE**

## **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto:

1. la gestione, a norma di legge, dell'impianto lampade votive per l'illuminazione delle cappelle, tombe di famiglia, ossari, loculi, monumenti e cippi in genere, ricadenti entro l'area del Cimitero Comunale, inclusi eventuali ampliamenti;
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei connessi impianti elettrici;
3. l'eventuale realizzazione degli ampliamenti di rete dell'illuminazione votiva in relazione all'eventuale futura predisposizione di nuovi blocchi di sepolture all'interno del Cimitero Comunale di Fiumedinisi e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. la fornitura dell'energia elettrica.

La concessione è relativa a tutto il Cimitero Comunale, nello stato attuale e futuro.

Il concessionario dovrà, pertanto, effettuare eventuali ampliamenti dell'impianto elettrico a seguito di espansioni del Cimitero Comunale senza eccepire compensi.

Al termine della concessione detti impianti si intendono di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

La concessione riguarda, altresì, la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente capitolato.

Attualmente i punti luce nel Cimitero di Fiumedinisi sono circa 2.882 per loculi, per tombe a terra e cappelle gentilizie.

Trattandosi di concessione di servizio, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi, che è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e che, per nessuna ragione, può, quindi, essere sospeso od abbandonato.

## **Art. 2 - MODALITÀ' PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI**

L'esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle eventuali zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEE e le prescrizioni C.E.I. e dovrà essere certificata ai sensi della Legge 37/08 (dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore).

E' comunque prescritto il rispetto di tutte le normative vigenti in materia impiantistica, di sicurezza sul lavoro ed in materia previdenziale ed assicurativa.

L'esecuzione degli interventi, o di qualsivoglia successiva modifica, dovrà essere, preventivamente autorizzata a seguito di progetto redatto da professionista abilitato e supportata dal deposito, a fine lavori, della "certificazione di conformità", ai sensi dei vigenti disposti normativi, completa degli allegati tecnici obbligatori.

L'impianto dorsale, i conduttori, le derivazioni e tutto quanto necessario per l'allacciamento e la manutenzione dei punti luce ed, in generale, per la gestione completa del servizio (a puro titolo indicativo e non esaustivo: centraline, quadri, trasformatori, circuiti, ecc.), dovrà essere fornito dal concessionario ed essere eseguito nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni di sicurezza attualmente vigenti.

I trasformatori di alimentazione dovranno essere adeguatamente riparati e protetti. L'impianto dovrà essere garantito a luce continua, salvo interruzioni per forza maggiore e per riparazioni, ininterrottamente per 24 ore.

La tensione in esercizio non dovrà superare i 30 Volts.

Le lampade votive dovranno avere potenza non inferiore a 3 Watts e possono essere del tipo a led con luminosità equivalente.

### **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è data, con diritto di esclusiva, per il periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula del contratto e sino al 31 dicembre del decimo anno.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

È però facoltà del Comune, qualora lo ritenga opportuno e se consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza del contratto, procedere al rinnovo della concessione agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previa stipula di un nuovo contratto.

Alla scadenza della concessione, l'intero impianto di rete e di derivazione eseguito dal concessionario, si riterrà ammortizzato con proventi di gestione e passerà di diritto in piena e libera proprietà del Comune, senza che alcuna spesa e che nulla, per alcun titolo (indennizzo, riscatto, ecc.), sia dovuto dal Comune al concessionario.

All'atto del passaggio di proprietà l'Amministrazione Comunale si riserva di far controllare tutto l'impianto e di richiedere al concessionario cessante la messa in efficienza di quelle parti dello stesso che saranno riscontrate inefficienti. Le spese relative saranno a carico del concessionario cessante.

### **Art. 4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La concessione sarà affidata mediante procedura aperta, alla quale saranno ammessi gli operatori in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico e finanziario per l'importo del servizio che sarà calcolato moltiplicando i punti luce in atto esistenti di cui all'art. 1 per l'importo in atto vigente per le lampade votive. A questo sarà aggiunto l'importo delle lampade votive da installarsi in occasione della commemorazione dei defunti. L'importo di questo servizio è calcolato sulla base delle lampade votive straordinarie installate nell'anno 2017.

Ai fini della partecipazione alla gara per la concessione del servizio di che trattasi, vista la complessità del servizio, è fatto obbligo alle ditte concorrenti di presentare la certificazione - rilasciata dal Comune di Fiumedinisi - di **presa visione dei luoghi e degli impianti, a pena esclusione dalla gara.**

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e con l'attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:

#### **A. Progetto tecnico-organizzativo (max 70 punti)**

Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto in modo particolare dei seguenti elementi:

- a) Eventuale disponibilità alla riqualificazione e ammodernamento dell'impianto con indicazione delle modalità, con specifico riferimento alle caratteristiche tecnologiche delle lampade compresa la durata, la potenza e la tensione di esercizio (**max 30 punti** per la migliore offerta; **fino a 18 punti** per le altre; **0 punti** per la mancata disponibilità);
- b) disponibilità ad ulteriori servizi piccolo-manutentivi nel cimitero (saranno valutati: sfalcio erba gratuito in prossimità di punti pubblici, piccolo arredo per il manufatto comunale, ecc...) (**max 25 punti** per la migliore offerta, **fino a 15 punti** per le altre, **0 punti** per la mancata disponibilità);

- c) Disponibilità ad una implementazione nella gestione del rapporto con gli utenti (saranno valutati: modalità di pagamento semplificate, qualità del servizio, presenza diretta costante presso il cimitero superiore a quella prevista dal disciplinare, attivazione di un call center, ecc...) (**max 15 punti** per la migliore offerta; **fino a 10 punti** per le altre; **0 punti** per la mancata disponibilità);

**B. Offerta economica (max 30 punti)**

L'offerta economica sarà relativa al canone di concessione annuo offerto al Comune, ovvero offerta in aumento percentuale da applicare al canone di concessione annuo.

Nello specifico, a base di gara sarà posto un valore minimo annuale pari al 10% dell'importo fatturato complessivamente ogni anno dal concessionario agli utenti onnicomprensivo.

Al concorrente che offrirà il maggior rialzo percentuale sarà attribuito il punteggio massimo.

Alle rimanenti offerte un punteggio in misura direttamente proporzionale all'aumento migliore, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{rialzo max} : 30 = \text{rialzo in esame} : x$$

dove  $x = \text{punteggio da attribuire all'offerta in esame}$ .

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

La Stazione appaltante, qualora lo ritenesse necessario od opportuno, si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte che appaiono o si ritengono anormalmente basse.

**Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario prende in carico, dal Comune di Fiumedinisi, l'impianto di illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Egli dovrà accertarsi che lo stesso sia adeguato/bile in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare, a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Al Concessionario, è fatto obbligo contestualmente al verbale di consegna di consegnare idonea certificazione resa da soggetto abilitato sulla conformità degli impianti esistenti oppure in caso contrario deve essere allegato idoneo progetto di adeguamento da realizzarsi entro giorni 30 dalla consegna degli impianti.

E' fatto obbligo al concessionario di curare la perfetta manutenzione di tutto l'impianto ed il regolare funzionamento delle lampade (che devono funzionare ininterrottamente giorno e notte, salvo i casi di forza maggiore come incendi, calamità gravi, atti vandalici estesi, ecc...), compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio.

Saranno a carico del concessionario anche tutte le spese murarie, per gli allacciamenti Enel, per l'installazione e/o voltura dell'apparecchio contatore, per il consumo di energia da parte dell'intero impianto.

Saranno, altresì, a carico del concessionario la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, con obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo del rilascio delle certificazioni di conformità, se dovute. Il concessionario dovrà fornire al Comune gratuitamente (installazione, energia, manodopera, ricambio lampade, manutenzione, ecc.):

- l'alimentazione a 220 volts dell'edificio comunale posto all'interno dell'area cimiteriale; l'illuminazione di tutti i viali del cimitero assicurando un flusso luminoso a norma di legge per i luoghi cimiteriali;

- l'illuminazione delle aree esterne adibite a parcheggio durante il periodo 30 ottobre - 2 novembre di ogni anno;
- l'illuminazione degli accessi al cimitero durante il periodo 30 ottobre - 2 novembre di ogni anno;
- n.1 lampada agli ingressi del cimitero;

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti.

In sede di gara i concorrenti dovranno presentare una dichiarazione contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a nominare un referente responsabile in loco, del quale, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, verranno comunicati nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda e ad assicurarne la presenza presso il Cimitero Comunale ogni qualvolta ve ne sia necessità. Tale soggetto sarà l'unico referente per il Comune. Dello stesso, sempre in caso di aggiudicazione, il concessionario dovrà comunicare al Comune di Fiumedinisi anche un recapito telefonico cui far capo per eventuali chiamate urgenti in caso di emergenza.

Le richieste di intervento, anche su segnalazione degli utenti, verranno inviate al sopra indicato referente tramite fax o altro strumento di comunicazione immediata concordata tra le parti. Da tale invio decorreranno i termini di intervento, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali penali.

I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario che dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a redigere elenco aggiornato delle utenze ed a consegnarne una copia completa al Comune di Fiumedinisi alla scadenza di ogni anno solare anche su supporto informatico con archivi restituiti in formato .xls.

Al concessionario è fatto, altresì, obbligo di tenere aggiornato tale elenco delle utenze con le eventuali disdette, gli eventuali contratti risolti ed i nuovi allacciamenti e di trasmetterne annualmente una copia, su supporto informatico compatibile con i programmi in uso presso il Comune, al Comune di Fiumedinisi entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Nel suddetto elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:

- generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva con relativo recapito;
- nome del defunto;
- tipo e posizione della sepoltura;
- data di attivazione e scadenza dell'utenza.

Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente all'ente erogatore del servizio ed a sottoscrivere il relativo contratto.

L'onere di pagamento di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio. Sono a carico del concessionario anche eventuali aumenti di potenza.

Il concessionario si obbliga, quindi, a volturare immediatamente il misuratore in capo all'attuale concessionario.

Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche nei rapporti tra il concessionario ed il proprio personale e l'utenza. Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato, per l'intero periodo di durata contrattuale, dal concessionario a favore del Comune di Fiumedinisi entro e non oltre il giorno 01 marzo dell'anno successivo, sul conto corrente bancario dell'Ente.

## Art. 6 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri tecnici oppure personale esterno, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso il Cimitero in corso d'opera, oppure attraverso successive verifiche a campione sui singoli allacciamenti. In caso di opere non realizzate secondo le caratteristiche fissate dal presente capitolato, il concessionario è obbligato ad adeguare l'impianto alle stesse entro i 15 (quindici) giorni successivi, naturali e continui, al ricevimento della comunicazione del verbale di visita.

Il Comune, per il buon funzionamento del servizio, darà la sua collaborazione per le segnalazioni dei guasti, delle richieste di nuovi allacci, di eventuali disdette, al referente responsabile in loco di cui al precedente articolo 5), il quale dovrà, comunque, relazionare periodicamente (almeno semestralmente) sullo stato di efficienza dell'impianto. La sostituzione delle lampade difettose, fulminate, bruciate o consumate e la riparazione di guasti agli impianti elettrici cimiteriali avverranno dietro segnalazione degli utenti o del personale comunale e comunque autonomamente il referente responsabile deve ispezionare l'impianto almeno con cadenza settimanale.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto a provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno allo stesso concessionario.

## Art. 7 - TARIFFE PER L'UTENZA

Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione dagli utenti:

- del canone annuo per i nuovi allacciamenti, da pagarsi da ogni utente per ogni centro luminoso entro il 31 dicembre di ogni anno;

Il canone annuo, determinato con provvedimento comunale ed aggiornato ogni anno all'aumento ISTAT è comprensivo di:

a) spesa iniziale "una tantum" per i nuovi allacciamenti (comprendente, a titolo indicativo e non esaustivo, gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di tracce, delle opere murarie e di adattamento, della fornitura del conduttore elettrico, del filo/cavetto, del portalamпада, della lampadina, della relativa manodopera, dei mezzi necessari per eseguire l'allacciamento, ecc.);

b) spesa annua a carico di ogni utente per ogni centro luminoso (per fornitura di energia elettrica, vigilanza sulla rete e sugli impianti, manutenzione dell'impianto, riparazioni, manodopera, ricambio lampade che, per qualsiasi motivo, si guastino, tasse governative e comunali sul consumo di energia elettrica, ogni altro costo riferito a materiale da utilizzarsi per la prestazione del servizio in oggetto).

Il Concessionario non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni e/o la sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e pretendere dagli utenti del servizio maggiori compensi rispetto a quelli determinati in sede di gara sulla base dello sconto dallo stesso offerto.

Attualmente il valore contrattuale annuo complessivo e presuntivo è di euro 48.848,00 (Euro 48.848,00), oltre all'IVA, così determinato: Illuminazione votiva perpetua: nr. 2.882 x €. 14,00 = **€.40.348,00**. Illuminazione votiva temporanea in occasione commemorazione dei defunti (30 ottobre/2 novembre: nr. 8500 x €. 1,00 = €. 8500,00. Ne segue che l'importo contrattuale, salvo adeguamento, da porre a base d'asta è di **€. 488.480,00** (€. 40.348\*10 + €. 8.500,00\*10).

L'abbonamento decorre dal giorno dell'allacciamento sino ad eventuale disdetta, che l'utente deve comunicare al concessionario, tramite raccomandata con a/r, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'anno, per il servizio votivo nel Cimitero, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le esumazioni e le estumulazioni comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento. È vietato il trasferimento di contratto da un loculo ad un altro o la voltura del contratto.

## **Art. 8 - RAPPORTI CON L'UTENZA**

Il concessionario dovrà gestire i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso.

Ferma restando la libertà degli utenti di servirsi di altro mezzo di illuminazione non vietato ai sensi di legge o di regolamento, è vietato agli utenti di cambiare od asportare le lampadine, di modificare o manomettere qualunque impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare l'energia elettrica e di fare quanto altro possa apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni.

Qualunque riattivazione della corrente, tolta per morosità o danni causati dall'abbonato, non sarà effettuata se non previo versamento delle spese di allacciamento, dell'eventuale pagamento delle rate arretrate e del rimborso delle spese di riparazione se il guasto è stato causato.

La domanda di allacciamento deve essere scritta sull'apposito modulo fornito dal concessionario, il quale è obbligato a dare corso alla stessa entro 10 (dieci) giorni. All'ingresso del Cimitero dovrà essere messa, a cura e spese del concessionario, una cassetta tipo porta-lettera in cui si potranno imbucare le richieste di nuovi allacciamenti o quanto altro sia inerente al servizio in oggetto. Dovrà, inoltre, essere posto, sempre a cura e spese del concessionario, anche un cartello con le spiegazioni del servizio, le informazioni necessarie al buon andamento dello stesso e l'indicazione del numero di telefono e di fax dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi; infatti il concessionario dovrà assicurare agli utenti anche la reperibilità telefonica e via fax.

Il concessionario, se necessario, dovrà garantire periodicamente la propria presenza presso il Cimitero Comunale od, eventualmente, accordandosi con il Comune, presso un locale messo a disposizione dallo stesso Comune, per ricevere gli utenti, previ appositi avvisi resi noti agli stessi a cura e spese del concessionario.

L'utente verserà al concessionario annualmente - in un'unica rata anticipata - i canoni convenuti, mediante versamento su c/c postale intestato allo stesso concessionario (sarà cura del concessionario consegnare o far recapitare, debitamente compilato, al domicilio dell'utente, il bollettino di conto corrente postale, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale l'utente deve provvedere al pagamento) oppure pagandoli direttamente al concessionario (che rilascerà all'utente regolare ricevuta di avvenuto pagamento) presso il Cimitero Comunale, se lo stesso Concessionario periodicamente - previ appositi avvisi resi noti all'utenza a cura e spese del medesimo - si rende disponibile per la riscossione diretta in loco.

In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, il concessionario provvede alla riscossione mediante la spedizione di un sollecito di pagamento, sempre a mezzo di c/c postale, oppure tramite consegna di tale sollecito mediante suoi incaricati, presso il domicilio dell'utente.

Il concessionario si riserva il diritto, senza altro avviso, né messa in mora, di interrompere la fornitura e di rimuovere eventualmente l'impianto a quegli utenti, che trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito di cui sopra, non avessero effettuato il dovuto pagamento. Qualora i suddetti utenti chiedessero, poi, il riattacco alla linea, gli stessi dovranno effettuare il pagamento degli importi pregressi ed il costo di un nuovo allacciamento. Per qualunque modificazione richiesta dagli utenti ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico degli stessi utenti.

## **Art. 9 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO - DISCIPLINA**

Il concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità in relazione al servizio da espletare. Tale personale deve tenere un comportamento educato e rispettoso sia verso le utenze che verso il personale preposto al Cimitero, improntato alla massima riservatezza, correttezza, sobrietà e decoro, con facoltà del Comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e/o per poca rigorosa condotta verso le utenze e/o verso il personale preposto al Cimitero. Il concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato del servizio, nonché del suo equipaggiamento e del relativo vestiario di lavoro.

Il personale del concessionario deve essere formato, informato ed addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi, oltre che a quello principale elettrico.

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dal concessionario con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dal contratto territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolge il servizio di cui al presente capitolato. Nel caso di cooperative che utilizzino, per le prestazioni oggetto del presente capitolato, soci lavoratori, le stesse dovranno rispettare le disposizioni legislative in essere per quanto attiene, in particolare, al trattamento economico e previdenziale ed a tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il personale del concessionario deve essere in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti ed osservare le disposizioni in vigore in materia di prevenzione degli infortuni.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti, il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e se, dopo aver reiterato l'invito a mezzo raccomandata a/r, assegnando un congruo termine, accerterà il persistere dell'inadempimento denunciato, potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione.

#### **Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario non potrà cedere ad altri la concessione, né concedere la stessa in subconcessione senza la preventiva autorizzazione del Comune di Fiumedinisi, sotto pena di risoluzione del contratto, senza pronuncia di arbitro o magistrato, per cui il Comune di Fiumedinisi avrà diritto di proseguire il servizio in danno del concessionario oltre al diritto di ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni consequenziali.

#### **Art. 11 -PENALITÀ'**

Per qualunque infrazione da parte del concessionario e del suo personale alle disposizioni del presente capitolato, sempre che non siano dovute a casi di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni utente che, avendo presentato regolare domanda di allacciamento, non venga allacciato alla rete entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stessa domanda: €. 20,00=(venti/00=) per ogni giorno successivo di ritardo;
- per ogni lampadina spenta e non riattivata entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione: €.20,00= (venti/00=) per ogni successivo giorno di ritardo;
- in caso di interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o in caso di interruzione effettuata senza la previa comunicazione al Comune: €. 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno di interruzione.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

Le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune. In caso di mancato versamento il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dall'importo della cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

## **Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, è pari ad euro 9.769,60= (**diconsi euro novemilasettecentosessantanove/60=**). Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, da:

a) versamento sul c/c postale n.13916986 intestato alla Tesoreria Comunale di Fiumedinisi con la seguente causale "cauzione servizio di illuminazione lampade votive";

b) fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, recante:

\* la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

\* la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;

\* la clausola dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

\* la validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004, a condizione che sia riportata anche la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in mancanza di tale indicazione il concorrente verrà escluso dalla gara.

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un fideiussore (un istituto bancario, oppure una compagnia di assicurazione, oppure un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993, nr.385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) contenente l'impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a);

2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.

**La cauzione definitiva**, pari al 10% del presunto valore contrattuale complessivo della concessione, è prestata, dal concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il

Comune dovesse eventualmente sostenere durante la concessione, per fatto del concessionario, a causa dell'inadempienza dell'obbligazione o della cattiva esecuzione del servizio.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che la suddetta cauzione:

- dovrà avere validità almeno fino alla fine del terzo mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Fiumedinisi;
- dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune ed il concessionario, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta:

- la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa.

Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al concessionario entro il termine sopraindicato, sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e lo stesso concessionario e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza fissata.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
- dell'eventuale risarcimento di danni derivanti, a qualsiasi titolo, dall'espletamento del servizio;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Si precisa, altresì, che la cauzione definitiva dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive nr. 123 del 12.03.2004 integrata ANCHE con la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

### **Art. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni del contratto, dando luogo all'applicazione di penalità per un importo superiore ad €. 1.000,00= (mille/00=) in un anno o non provvedesse al pagamento delle penali alla rispettiva scadenza, il Comune avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, incamerando la cauzione ed immettendosi nel possesso dell'impianto, senza opposizione alcuna da parte del concessionario, previa apposita contestazione scritta notificata dal Comune al concessionario.

### **Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso:

- sia iniziata un'azione penale nei confronti del concessionario per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
  - vi sia stata dichiarazione di fallimento del concessionario o lo stesso sia sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  - di abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore;
  - vengano ceduti ad altri, senza la preventiva autorizzazione del Comune, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il contratto di concessione;
- il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel momento in cui, con lettera raccomandata a/r, l'Amministrazione Comunale comunica al concessionario di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Inoltre, nei casi già previsti nell'articolo 9) "Personale del concessionario - Disciplina" e/o qualora si accertino una o più delle seguenti condizioni:

- mancata esecuzione di nuovi impianti di luce votiva a servizio di nuove costruzioni cimiteriali;
- comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti in sede di offerta;
- mancata consegna, entro i termini previsti dall'articolo 5) dell'elenco degli utenti;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di Fiumedinisi abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, sullo stesso;
- disdetta, da parte del concessionario, della polizza assicurativa di cui all'art. 19) o mancato pagamento del relativo premio;
- ogni altra grave inadempienza, anche se sopra non contemplata, o ogni fatto che non renda possibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

il Comune potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, per fatto e colpa del concessionario, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, previa diffida al concessionario, tramite lettera raccomandata a/r, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni altra azione per il risarcimento di danni eventualmente accertati.

Nel caso di risoluzione contrattuale, tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto, dal Comune, al concessionario.

### **Art. 15 - PERIODO DI PROVA - RECESSO ANTICIPATO**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione

dell'Amministrazione Comunale, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto, da inoltrarsi mediante lettera raccomandata con a/r, 30 (trenta) giorni prima della scadenza della prima semestralità.

#### **Art. 16 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

È sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione stessa.

Resta stabilito che tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto al concessionario e precisato che, nella fattispecie, nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata dallo stesso concessionario.

#### **Art. 17-VERTENZE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale di cui trattasi, che non sia possibile comporre in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

#### **Art. 18 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Ad ogni effetto di legge il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Fiumedinisi, presso la Residenza Municipale.

#### **Art. 19 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di che trattasi, è estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario, prima della firma del contratto di concessione, dovrà presentare al Comune di Fiumedinisi una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali, con un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00= (diconsi un milione/00=). Detta polizza deve prevedere nel novero dei terzi anche l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti e deve comprendere i danni a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalla polizza non saranno opponibili a terzi e/o all'Amministrazione Comunale e saranno ad esclusivo onere del concessionario.

Fermo restando il massimale minimo succitato, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la congruità della normativa di polizza rispetto ai rischi inerenti l'attività prevista dalla concessione di che trattasi.

La suddetta polizza dovrà avere validità come minimo fino a 3 (tre) mesi successivi alla scadenza del contratto.

Il concessionario risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperta dalla suddetta polizza assicurativa, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.